

Regolamento comunale attività dello spettacolo viaggiante

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni di spettacoli circensi in applicazione della Legge 18/03/1968, n. 337.

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante quelle comprese nell'Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all' art. 4 della legge 18/03/1968, nr. 337 approvato con Decreti Interministeriali del 23/04/1969, 22/07/1981, 10/01/1985, 01/06/1989, 10/11/1991, 09/04/1993, 23/07/1997, 07/01/2001, 08/05/2001, 29/10/2003, 20/03/2004.

Ai sensi della legge 18/03/1968 n. 337, sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari. Sono trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili all'aperto al chiuso e i tradizionali parchi divertimento e precisamente:

- a) **Attività di spettacolo viaggiante:** le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, giusto il D.M. 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" con successiva precisazione del Ministero dell' Interno del 2 maggio 2008 Prot. 570/4109 sott. 29. e D.M. 16 giugno 2008 "approvazione del programma e delle modalità di svolgimento di formazione rivolte ai gestori delle attività dello spettacolo viaggiante.
- b) **attrazione dello spettacolo viaggiante:** ogni singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.), giusto il D.M. 18 maggio 2007;
- c) **parco di divertimento:** il complesso di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni, giusto il D.M. 18 maggio 2007;

con il D.M. 18 maggio 2007 e relative integrazioni vengono definite le seguenti figure professionali:

- a) **Gestore:** soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;

- b) **Conduttore**: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;

Art. 2 **DESTINAZIONE DELLE AREE**

Le attività di spettacolo viaggiante si svolgono all'interno di aree appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale previo delibera di Giunta da approvare di anno in anno sentite le Associazioni Sindacali di cui all' Art. 4 successivo.

Art. 3 **CONCESSIONE DELLE AREE**

1. La concessione delle aree viene rilasciata, dal Dirigente responsabile del Settore competente, contestualmente alle autorizzazioni di polizia di cui all'art. 68 o all'art. 69 del T.U.L.P.S. in capo al singolo esercente l'attività di spettacolo viaggiante,
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e tassa rifiuti urbani oltre al versamento di apposita cauzione specificatamente disciplinata al successivo art. 16 utile ad assicurare all'Amministrazione Comunale motivo di rivalsa su eventuali danni arrecati al patrimonio comunale dalle attrazioni e/o dalla sosta dei carriaggi e degli automezzi di supporto di proprietà degli attrazionisti con importo, di volta in volta, determinato dall'Amministrazione e rapportato alla tipologia dello spettacolo viaggiante e alla durata di permanenza nel territorio comunale.
3. Allorquando, ad effetto delle verifiche periodiche del versamento della OSAP ad opera degli attrazionisti dello spettacolo viaggiante relativamente all'occupazione dello spazio destinato ai Parchi Divertimenti previsti a Marzo e a Settembre di ogni anno, si riscontrassero episodi di evasione del tributo dovuto, il Servizio Commercio invierà atto di diffida alle Imprese interessate invitandole a sanare le morosità con comprova documentale, nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento del su richiamato provvedimento, pena l'esclusione d'ufficio delle domande proposte per le future edizioni.

CAPO I° **LUNA PARK**

Art. 4 **LUNA PARK**

Nel Comune di Spinea sono previsti i tradizionali Luna Park in occasione della Festa di Santa Francesca da tenersi nel mese di marzo e quello della Festa dei Fiori da tenersi nel mese di settembre.

In occasione dei Luna Park di cui al precedente punto, l'Amministrazione Comunale; convoca le Organizzazioni Sindacali di categoria dello spettacolo viaggiante maggiormente rappresentative a livello nazionale, per sottoporre loro ogni decisione in merito all'edizione per l'anno in corso e precisamente relativamente:

- al periodo di durata dei Luna Park per un periodo complessivo corrispondente a tre fine settimana e comunque non superiore a 16 giorni consecutivi;
- agli orari quotidiani di attività dei Luna Park che dovranno essere i seguenti: **orari minimi obbligatori** dalle ore 15.00 alle ore 23.00; **orari facoltativi** dalle ore 18.30 alle ore 23.00 e nei festivi e prefestivi facoltà di apertura al mattino.

- al numero ed al tipo delle attrazioni ammesse all'edizione relativa dell' anno solare in corso;
- alle date relative all' installazione e allo smontaggio delle attrazioni;
- alle modalità di sosta dei mezzi di carico e dei carri adibiti ad abitazione;
- alla disciplina e l'uso degli apparecchi sonori;
- alle modalità di pulizia delle aree concesse comprese quelle destinate ai carri adibiti ad abitazione.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di concedere proroghe, per periodi comunque non superiori ad una settimana.

Art. 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che intendono ottenere la concessione dell'area per installare attrazioni nel Luna Park devono presentare all'Amministrazione Comunale domanda in bollo, ogni anno rispettivamente entro il 31 dicembre per la Festa di Santa Francesca e il 30 giugno per la Festa dei Fiori; nella domanda occorre indicare ed allegare:

- le generalità del titolare dell'attrazione e precisamente: cognome, nome, luogo e data di
- nascita, residenza, codice fiscale, recapito presso il quale inoltrare ogni comunicazione, elenco dei familiari o collaboratori presenti alla manifestazione, elenco dettagliato degli automezzi al seguito:
- tipo di attrazione per la quale si presenta domanda, indicando l'esatta denominazione della stessa come da elenco ministeriale, le esatte misure di ingombro della stessa,
- copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza;
- copia del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica sottoscritto da un tecnico abilitato;
- fotografia dettagliata dell'attrazione se si tratta di novità o di attrazione di nuova acquisizione.

La mancanza delle indicazioni e della documentazione di cui sopra, comporta l'inammissibilità delle domande, sempre che l'interessato non provveda ad integrare la domanda entro 15 gg. dalla comunicazione da parte del Comune.

Entro il termine indicativo di 30 giorni prima della data di apertura dei Luna Park, l'Amministrazione Comunale, invia comunicazione scritta e motivata ai richiedenti relativamente all'ammissione o alla non ammissione.

Art. 6

OBBLIGHI PER IL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità di ogni tipo per danno o molestia a persone e cose che potrebbero derivare indipendentemente dalla concessione rilasciata.

I concessionari devono osservare il Regolamento interno del Parco Divertimenti ed in particolare:

- ritirare la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all' installazione dell' attrazione;
- Rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicate nella concessione e tenere ininterrottamente aperta ed illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro.
- Rispettare gli ordini e le disposizioni, impartite dal personale incaricato dell'Amministrazione, nonché le norme igienico sanitarie.
- Esporre in modo chiaro e visibile (a fronte della cassa e, ove questa non esista, comunque in maniera leggibile agli interessati) il cartellino prezzi.
- Tenere un comportamento corretto con il pubblico frequentante il parco.
- Tenere un volume della musica che non rechi disturbo a frequentatori e residenti.

- Rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione impartite dall'Amministrazione.
- mantenere la massima pulizia e decoro ove sostano le attrazioni, le abitazioni ed i
- mezzi di trasporto, provvedendo a proprie spese allo smaltimento giornaliero dei rifiuti di qualsiasi specie provenienti dall'attività esercitata;
- provvedere a proprie spese all' allacciamento elettrico delle attrazioni, previo apposito contratto da stipularsi con l' ente preposto ed al pagamento di qualsiasi onere per altri eventuali consumi energetici;
- versare il deposito cauzionale di cui all' art. 16, a tutela di eventuali danni e disfunzioni organizzative che possono essere arrecate all'Amministrazione Comunale;
- provvedere al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché l'imposta sulle affissioni, se ed in quanto dovuta;
- non installare attrazioni o giochi non autorizzati;

Art. 7

CARATTERISTICHE E GESTIONE DELL'ATTRAZIONE

L'attrazione installata deve essere del tipo e dell'ingombro autorizzata dall'Amministrazione. Su richiesta scritta possono essere modificate le misure di ingombro, valutati i motivi e fatto salvo che ciò non comporti danno per l'esercizio delle attività limitrofe.

L'Amministrazione si riserva comunque di verificare l'impatto di ciascuna attrazione in relazione al sito ove vengono collocate, e l'eventuale esclusione nel caso non fosse conforme all'ingombro precedentemente dichiarato e autorizzato dall'Amministrazione.

E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione o di società successiva alla data di concessione.

L'inosservanza di quanto sopra, comporta l'assoggettabilità degli interessati ai provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 28 del presente Regolamento.

L'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune deve essere esposta nell'attrazione in modo ben visibile al pubblico.

Le piccole attrazioni che si accompagnano all'attrazione principale, potranno essere autorizzate, con un massimo di 2 per ogni richiedente, a giudizio dell'Amministrazione, compatibilmente con lo spazio a disposizione, salvo i diritti acquisiti e opportunamente documentati. Esse dovranno essere omologate e provviste di valida assicurazione, e dovrà esserne fatta apposita domanda nei termini previsti per le attrazioni principali, di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Allorquando, la verifica sulla gestione degli spazi lo consenta previa verifica della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, si imporrà agli attrazionisti proprietari di attrazioni minori (pugno metri, attrazioni a gettone etc.) di posizionare le stesse nelle immediate vicinanze delle attrazioni maggiori.

Art. 8

CRITERI DI CONCESSIONE DELLE AREE

Il Dirigente Responsabile del Settore competente rilascia le concessioni ai richiedenti aventi diritto adottando il criterio della maggior anzianità di presenza continuativa riferita all'esercente. alla medesima attrazione e alla stessa manifestazione.

Per gli esercenti non aventi diritto l'Amministrazione Comunale compila una graduatoria sulla base dei criteri preferenziali di seguito elencati:

- anzianità di iscrizione al R.E.A. per la specifica attività;
- ad eventuale parità nell' ordine, residenza da almeno 5 anni nella Provincia di Venezia o nella Regione del Veneto. Qualora si procedesse all' inserimento di un' ulteriore attrazione in aggiunta a quelle presenti gli anni precedenti, la scelta del tipo di attrazione viene determinata dall' Amministrazione Comunale seguendo il criterio della spettacolarità nonché degli spazi disponibili

escludendo tipi di attrazione già presenti. Tra gli operatori che richiedessero di partecipare con lo stesso tipo di attrazione verrà scelto in ordine alla graduatoria di cui sopra.

- anzianità di domanda di partecipazione della ditta con la medesima attrazione;

Il rilascio della concessione è subordinato al versamento del deposito cauzionale di cui agli articoli 3 e 16 ed alla presentazione della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'attrazione, valida per il periodo della manifestazione, nella quale devono anche risultare coperti eventuali danni a terzi durante le operazioni di montaggio/smontaggio degli impianti e dell'attrazione stessa.

Ai sensi del vigente Regolamento la qualifica di abituale frequentatore viene acquisita dopo 10 (dieci) anni,

Art. 9 ASPETTATIVA

L'esercente può richiedere la sospensione dell'accesso ai Luna Park, per il periodo di un anno, per poter nel frattempo, poter esplicare la propria attività in altre località.

L'istanza di aspettativa, deve essere fatta pervenire ai competenti uffici 60 (sessanta) giorni prima della data d'inizio del Parco Divertimenti e contenere l'indicazione del Comune presso il quale l'interessato eserciterà la propria attività a pena di inammissibilità.

La presentazione dell'istanza di aspettativa comporta automaticamente la non esclusione nell'organico del Parco Divertimenti per l'edizione di riferimento.

L'aspettativa è concessa per un solo anno pena la decadenza dei diritti acquisiti; per comprovati motivi l'Amministrazione può concedere fino ad un massimo di due anni consecutivi.

Il mancato rispetto delle norme di cui sopra comporta l'esclusione dell'edizione successiva.

La collocazione in aspettativa non può essere richiesta prima della scadenza in un triennio nel Parco Divertimenti.

Art. 10 SUCCESSIONE NELL'ANZIANITA' DELLA PIAZZA

Il subingresso nella titolarità di un' attrazione per causa di morte o per cessazione totale dell'attività, o per qualunque causa, comporta il riconoscimento dell'anzianità di piazza acquisita dal dante causa a favore del subentrante avente titolo.

Art. 11 CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITA'

Eventuali assenze, dovute a comprovati e documentati motivi di forza maggiore, devono essere tempestivamente comunicati al Comune a mezzo lettera raccomandata A.R., del nome e delle generalità del familiare convivente che sostituisce il titolare. In caso di malattia deve essere allegato il certificato medico.

Qualora il beneficiario della concessione non possa essere presente al Luna Park e non possa farsi sostituire nei modi di cui sopra, per giustificati motivi di forza maggiore, documentati ed accertabili dall'Amministrazione Comunale, conserva l'anzianità acquisita.

L'assenza non motivata comporta automaticamente l'esclusione dal Luna Park per l'edizione successiva.

Art. 12 VICENDE SOCIETARIE

La vacanza di un posto nell'organico per scioglimento o estinzione di società titolare della relativa concessione, comporta l'assegnazione del posto previsto con la medesima attrazione, in base ai criteri

dell'art. 6 del presente regolamento. Le richieste di partecipazione al Luna Park dei singoli soci vengono valutate in base a medesimi criteri dell'art. 6.

Lo scioglimento o l'estinzione di società non comporta il riconoscimento dell'anzianità di frequenza maturata dalla medesima ai singoli soci. L'anzianità può essere vantata dal solo titolare dell'atto di subentro, sempre che la richiesta di partecipazione al Parco Divertimenti sia riferita alla medesima attrazione

La trasformazione della società e la fusione per incorporazione non producono la costituzione di una nuova società.

Art. 13

ATTRAZIONI DI NOVITA'

A fronte eventuale disponibilità di spazi nell'area destinata determinata da rinunce o assenze, allo scopo di rinnovare il Luna Park ed incentivare la frequentazione dello stesso, in sede di riunione di cui al precedente art. 4 si determineranno, di volta in volta, criteri utili all'installazione di "attrazioni novità".

Art. 14

CONVERSIONE DELL'ATTRAZIONE

Gli esercenti, qualora intendano sostituire la propria con altra attrazione, devono presentare al Comune di residenza domanda di conversione della licenza d'esercizio.

La partecipazione al Luna Park è subordinata alla presentazione della domanda di conversione della licenza di cui al comma precedente, e domanda di rilascio della concessione entro i termini di cui all' art, 5, comma 1 ed a condizione che la nuova attrazione sia compatibile con l'organico previsto e con le superfici disponibili. In particolare la nuova attrazione deve essere tale diversa per tipologia come da elenco di cui all' Art. 4 della L. 337/68 rispetto le altre attrazioni esistenti sulla piazza e tale da garantire un giusto equilibrio tra le tipologie di attrazioni presenti.

La conversione è altresì consentita purché la medesima attrazione non pregiudichi, per problemi di spazio, la partecipazione al Luna Park di altri concessionari aventi diritto.

La conversione dell'attrazione comporta la rinuncia definitiva dell'attrazione precedentemente autorizzata, mantenendo l'anzianità maturata.

L' Amministrazione Comunale si riserva comunque, di valutare a suo insindacabile giudizio, l'ammissibilità delle richieste di cui al presente articolo.

Art. 15

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI

Prima dell'inizio dei Luna Park, al fine di provvedere alla diffusione delle informazioni e alla definizione delle modalità di conduzione, di promozione e di gestione degli stessi, l'Amministrazione Comunale convoca la Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo, così come individuata con Deliberazione della Giunta Comunale e nominata con Decreto Sindacale.

Art. 16

DEPOSITO CAUZIONALE

I partecipanti al Luna Park e gli altri esercenti delle attività di spettacolo viaggiante, facendo espresso richiamo al precedente art. 3, sono tenuti a versare, prima dell'inizio dell'attività, un deposito cauzionale, per un importo che verrà stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 17

ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL LUNA PARK

- La collocazione delle attrazioni avviene alla presenza di agenti di Polizia Locale. Non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, né installare le attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione dell' Amministrazione Comunale. pena la revoca della concessione.
- L'accesso dei concessionari all'area destinata al Luna Park con i mezzi di carico per il montaggio delle attrazioni è consentito alla data stabilita dall'Amministrazione Comunale.
- La partecipazione al Luna Park è obbligatoria durante l'intera durata della manifestazione. L'abbandono dell'arca prima del termine, senza giustificato motivo, delle attività del Luna Park comporta l'automatica esclusione dall'edizione successiva.
- Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, cioè quando la sua condizione costituisca elemento di disturbo al Luna Park, oppure sia motivo di immoralità documentata, l' Amministrazione Comunale richiama la ditta responsabile e se recidiva, potrà escluderla dal Luna Park stabilendone la durata.
- Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operatori e dei frequentatori del Luna Park.

Art. 18

MEZZI DI CARICO E MEZZI ADIBITI A CAROVANE ABITAZIONE

La sistemazione dei carri-abitazione e dei mezzi di carico, preventivamente dichiarati ai sensi del precedente art. 6, ha luogo nelle aree stabilite dall'Amministrazione Comunale.

E' assolutamente vietato l'ingresso al parco e alle aree destinate alle abitazioni a mezzi e strutture non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19

SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte e delle specifiche disposizioni dirigenziali emesse in occasione della manifestazione.

le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell' Art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

In caso di particolare gravità o di recidiva, l'Amministrazione Comunale può comminare le seguenti sanzioni accessorie:

- a) a revoca della concessione;
- b) l'esclusione, fino ad un massimo di tre anni, dal Luna Park del territorio comunale;
- c) la perdita dell'anzianità acquisita;
- d) mancata partecipazione al Luna Park in caso di omesso pagamento delle tasse e imposte dovute.

CAPO II

PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 20
DEFINIZIONE

Per piccoli complessi di attrazioni di spettacoli viaggianti si intendono quei complessi che non costituiscono i tradizionali Luna Park di cui all'art. 4 e che risultano composti da un minimo di una ad un massimo di quattro attrazioni, tenuto conto dell'effettiva localizzazione e della disponibilità dell'area. Per tali complessi valgono le disposizioni di cui al capo II del presente regolamento. Possono essere autorizzati in qualunque periodo dell'anno, purché non in coincidenza con i Luna Park tradizionali.

Art. 21
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati all'installazione delle attrazioni, devono fare pervenire all'Amministrazione Comunale, la relativa domanda, almeno 20 giorni prima della manifestazione, con le modalità ed i criteri di cui all'art. 5.

Le domande presentate verranno esaminate in relazione alla disponibilità complessiva dell'area, preventivamente individuata.

CAPO III
CIRCHI EQUESTRI

Art. 22
CRITERI DI CONCESSIONE PER CIRCHI EQUESTRI

Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali. Nell'ambito del territorio comunale sono disciplinate le attività dei complessi circensi per assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, stabulazione e utilizzo.

La presenza dei circhi è consentita in due periodi durante l'anno, con esclusione del periodo coincidente con i tradizionali Luna Park e, compatibilmente con le esigenze di motivata rilevanza sportiva nel parcheggio dello Stadio S. Allende, che attualmente sono:

- Periodo invernale - primaverile dal 1 febbraio al 31 maggio.
- Periodo autunnale - invernale dal 15 settembre al 30 novembre.

Art. 23
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Far pervenire all'Amministrazione Comunale domanda in bollo almeno 6 mesi prima della data prevista per la manifestazione.

Le domande presentate fuori termine sono prese in considerazione nell'ordine di presentazione e solo se la piazza risulti disponibile per il periodo in esame.

Nel caso di presentazione di due o più domande per l'installazione di circhi, di uguali dimensioni, nello stesso periodo, l'Amministrazione provvede all'assegnazione dell'area mediante consultazione dell'Ente Nazionale Circhi o di Organizzazioni maggiormente rappresentative dei gestori dei circhi equestri oppure:

- In caso di ulteriore mancata soluzione si procede mediante sorteggio.
- Sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno usufruito della concessione nel corso dell'ultima assegnazione.

- L'amministrazione comunale, con provvedimento adeguatamente motivato, si riserva altresì di escludere dal sorteggio i complessi che non ritenga adeguati all'importanza della piazza, o che abbiano commesso infrazioni in occasione delle precedenti concessioni rilasciate.
- Per evitare difficoltà nell'esercizio delle manifestazioni di che trattasi, tra la venuta di un complesso e l'altro devono trascorrere almeno 60 giorni.

Art. 24 DOCUMENTAZIONE

il richiedente dovrà presentare almeno 30 giorni prima dell' inizio previsto la seguente documentazione: oltre alle indicazioni e ai documenti di cui agli art. 8 e 10, l'interessato deve specificare nella richiesta i seguenti dati:

- planimetria indicativa degli impianti;
- copia della polizza della compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile;
- copia del codice fiscale;
- copia dell'atto di iscrizione nel Registro delle imprese presso la Carnera di Commercio.
- Le domande presentate fuori termine e prive della documentazione indicata al comma precedente o dalle quali non risultino elementi sufficienti ed idonei per l'istruttoria, non saranno prese in considerazione.
- Tipo di struttura che si intende installare, esatte dimensioni della medesima (comprensive dei carri al seguito) diametro del tendone ove avviene lo spettacolo e rappresentazione planimetrica della abituale sistemazione del circo.
- Indicazione del soggetto delegato a mantenere i rapporti con l'Amministrazione per le pratiche relative al rilascio della concessione.
- Data dell'ultima concessione di area rilasciata dalla Città di Spinea.
- Ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.
- Gli uffici comunali competenti, visionate le domande, daranno comunicazione dell'esito dell'istruttoria con congruo anticipo agli interessati,

Art. 25 RILASCIO CONCESSIONE

L'esercizio di attività circensi è assoggettata ad autorizzazione dell' Amministrazione Comunale, secondo le norme del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, visionate le varie richieste, da comunicazione dell'avvenuta concessione agli interessati.

La concessione è rilasciata previo versamento di un congruo deposito cauzionale deciso dal competente Servizio Comunale.

La concessione dell'area è inoltre subordinata:

- All'ottenimento dei necessari nulla-osta e/o autorizzazioni sanitarie, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
- Al pagamento della S.I.A.E e della tassa di concessione comunale.
- Alla presentazione dettagliata della documentazione tecnica da inviare alla Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli e trattenimenti.

Art. 26 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

salvo e impregiudicato il versamento della cauzione di cui agli articoli 3 e 16 del presente regolamento, è fatto obbligo al responsabile dell'attività circense di:

- garantire il rispetto delle norme igienico - sanitarie all'interno della struttura e delle pertinenze (serragli, carovane, etc.);
- garantire la sicurezza degli spettatori e dei visitatori anche occasionali ai serragli, ottemperando integralmente alle eventuali prescrizioni della Commissione Comunale di Vigilanza e di altri organi competenti,
- osservare integralmente disposizioni scritte o verbali impartite dall' Autorità Comunale anche in riferimento alla precisa collocazione delle strutture e delle pertinenze;
- provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza e alla pulizia e disinfezione integrale dell'area a fine attività provvedendo, globalmente, allo smaltimento dei rifiuti organici sia liquidi che solidi conformemente agli accordi intervenuti con gli organi comunali competenti. Resta inteso che le spese per detto smaltimento sono interamente a carico dell'assegnatario.
- al pagamento dell'imposta sulle affissioni, se ed in quanto dovute,
- ai preventivi accordi e contratti per l'allacciamento dell'energia elettrica ed idrica con gli organi preposti.

Art. 27

TUTELA DEGLI ANIMALI

Nell'ambito del territorio comunale, con particolare riguardo alle specie esotiche e selvatiche, gli animali impegnati nell' attività circense e nelle altre attività dello spettacolo viaggiante non devono essere sottoposti a maltrattamenti o atti crudeli, né essere costretti a compiere attività innaturali rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie.

L'Amministrazione Comunale potrà formulare specifiche prescrizioni al fine di assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, stabulazione ed utilizzo, facendo anche ricorso ai competenti organismi per il controllo e la vigilanza.

In ogni caso le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.

Art. 28

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Gli esercenti delle attività disciplinate nel presente titolo, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento in ogni sua parte e delle specifiche disposizioni dirigenziali emesse in occasione della manifestazione.

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 con l' applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

In caso di particolare gravità o di recidiva, l' Amministrazione Comunale può comminare le seguenti sanzioni accessorie:

- l'esclusione, fino ad un massimo di tre anni, dalle piazze del territorio comunale,
- incameramento totale della cauzione quando dovuta.

Art. 29

ENTRATA IN VIGORE E NORMATIVA TRANSITORIA

Il presente Regolamento per la concessione delle aree delle attività dello spettacolo viaggiante troverà applicazione a far tempo dalla prima manifestazione organizzata dopo la sua esecutività.

Sono fatte salve le domande presentate all'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, limitatamente alla prima manifestazione che si terrà dopo l'entrata in vigore del regolamento.